



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Prot. 2267

Roma, 17 luglio 2014

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Segreteria del Dipartimento
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera
ROMA

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
LORO SEDI

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI DISTACCAE DELLE
COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
ANCONA BOLOGNA CAGLIARI CALTANISSETTA
CATANIA FIRENZE PALERMO RAGUSA

e, p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO

ROMA

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

ALL'U.N.H.C.R.
Via Caroncini, 19

ROMA

OGGETTO: Titolari di protezione internazionale ed estensione ai figli minori.

In tema di estensione del diritto di asilo ai figli di genitori che beneficiano della protezione internazionale, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008 testualmente recita: "La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa".

Pertanto, se al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale (mod. C/3) presso le competenti autorità di Pubblica Sicurezza sono presenti i figli minori del richiedente, la protezione eventualmente concessa al genitore viene "automaticamente" estesa agli stessi.

Ai figli minori di genitori titolari dello status di rifugiato non inseriti sul mod. C/3 (perché nati successivamente), veniva, di fatto, "esteso", per prassi, da parte delle competenti Commissioni, il beneficio concesso al genitore, previa presentazione di richiesta corredata da copia del permesso di soggiorno del genitore già riportante l'iscrizione del figlio minore e del certificato di nascita del minore stesso.

Caserma S. Marco via S.S. Apostoli n. 16

00187 Roma

CA



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

In data 23 novembre 2010, il Presidente della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo diramò, sull'argomento, una circolare partendo dalla premessa che la legislazione in materia di protezione internazionale non prevede la c.d. "estensione del riconoscimento della protezione internazionale ai familiari", e, pertanto, "né la Commissione Nazionale per il diritto di asilo né le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale hanno titolo a estendere agli anzidetti familiari (figli minori) lo status di rifugiato".

Con la direttiva in argomento fu ribadito che la competenza all'iscrizione del minore neonato nel permesso di soggiorno del genitore spetta solo alle competenti Questure che avrebbero dovuto continuare a procedere secondo le modalità previste dall'art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede che: "Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14mo anno di età..." e, successivamente, fino al compimento della maggiore età, a questi "...è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari...".

Come conseguenza, il minore nato in Italia, successivamente al riconoscimento della protezione internazionale al genitore, non sarebbe titolare di alcuna protezione, da parte del nostro Paese, verificandosi il paradossale caso che, nei suoi confronti, dovrebbe applicarsi la protezione del paese di origine del genitore che è lo stesso paese dal quale il medesimo genitore è fuggito in quanto perseguitato.

Tale interpretazione richiede una rivisitazione in considerazione delle più recenti modifiche normative. Ed invero, la tutela dell'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, espressamente prevista dall'articolo 22, comma 1, del d.lgs. n. 251/2007 - il quale al comma 2 dispone altresì che: "I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.", - è stata rafforzata con l'entrata in vigore del recente d.lgs. n. 18/2014, - in attuazione della direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi, o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o le persone aventi titolo a beneficiare di protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta - che al comma 2-bis dell'articolo 19 del d.lgs. n. 251/2007 testualmente recita: "Nell'attuazione delle disposizioni del presente decreto è preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore."

Il superiore interesse dei minori, chiaramente qui espresso dal legislatore, in assenza di disposizioni più favorevoli da applicare ai figli nati in Italia successivamente al riconoscimento al genitore della protezione internazionale, giustifica, di per sé, l'estensione ai suddetti degli stessi diritti attribuiti al genitore e ai fratelli presenti al momento della domanda.

Peraltro, una diversa interpretazione porterebbe ad una disparità di trattamento tra componenti il medesimo nucleo familiare in relazione a situazioni sostanzialmente equivalenti, con conseguente violazione di diritti costituzionalmente protetti.

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16

00187 Roma



Ministero dell'Interno

Commissione nazionale per il diritto di asilo

Alla luce delle suddette considerazioni, ai figli minori nati in Italia successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, spettano, fino al compimento della maggiore età, gli stessi diritti, anche sotto il profilo del diritto alla protezione internazionale, del genitore titolare della protezione medesima.

La Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è invitata a fornire le opportune istruzioni alle Questure ai fini dell'iscrizione dei figli minori nati in Italia nei documenti rilasciati al titolare di protezione internazionale.

Il Presidente
(Trovato)

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16
00187 Roma